



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola,
visto il ricorso per concordato minore depositato il 05.02.2026 da parte di EMILIO DI GIROLAMO ai sensi degli artt. 74 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” o in sigla “CCI” o “CCII”) per il tramite del Dott. Ciro Vaia quale professionista designato (cd. “OCC”) dall’ORGANISMO DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA’ DI LENOLA P.D.G. 97.2017 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e con annessa la relazione ex art. 76 CCII del detto Dott. Ciro Vaia quale professionista designato (cd. “OCC”) dall’ORGANISMO DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA’ DI LENOLA P.D.G. 97.2017 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
visti gli atti, ivi compreso il provvedimento a firma del Presidente dell’intestato Tribunale del 11.02.2026 di designazione/delega dello scrivente alla trattazione della presente procedura (per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell’intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108.I s.m.i. si è disposta la trattazione/lavorazione di dette procedure ad opera della Cancelleria Procedure Concorsuali dell’intestato Tribunale per quanto di competenza);
considerato che ai sensi del dettato del comma 6 dell’art. 76 CCII il procedimento in oggetto è destinato ad essere trattato/deciso dal tribunale in composizione monocratica;
premesso che l’art. 77 CCII, nella parte in cui stabilisce testualmente che “*La domanda di concordato minore è inammissibile (...) se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) (...)*” deve ritenersi riferibile esclusivamente all’imprenditore commerciale, il quale, quando assume dimensionali che eccedono i limiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII, non è più soggetto alle procedure da sovraindebitamento ma è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza (cfr., tra le altre e *mutatis mutandis*: Trib. Messina, 19.12.2022);
rilevata la completezza della documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
rilevato che allo stato degli atti non appaiono sussistere i presupposti di legge per l’eventuale designazione di un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2 bis, CCII;
vista la richiesta di sospensione ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII;
visto, in particolare, l’art. 78 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;

P.Q.M.

-DICHIARE l’apertura della procedura di concordato minore proposta ex artt. 74 ss. CCII il 05.02.2026 da parte di EMILIO DI GIROLAMO, con ogni ulteriore conseguenza di legge e salvo ogni altro eventuale provvedimento di legge;

-DISPONE la comunicazione, a cura del cd. “OCC” Dott. Ciro Vaia, a tutti i creditori, della proposta e del presente decreto;

-DISPONE la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web dell’intestato Tribunale Ordinario di Latina o del Ministero della Giustizia e presso il Registro delle Imprese se il debitore svolge attività d’impresa;

-ORDINA, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti;

-ASSEGNA ai creditori termine di giorni trenta entro il quale devono fare pervenire al cd. "OCC" Dott. Ciro Vaia, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del cd. "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i., la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; rappresenta che con la dichiarazione suddetta il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII e che si applica l'art. 10, comma 3, CCII; evidenzia che ex comma 3 dell'art. 79 CCII, in mancanza di comunicazione al cd. "OCC" Dott. Ciro Vaia nel termine sopra assegnato, si intende altresì che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

-DISPONE che, entro il termine di giorni cinque dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui innanzi per l'espressione del voto da parte dei creditori e la formulazione di eventuali osservazioni, il cd. "OCC" Dott. Ciro Vaia depositi in atti una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze di legge ex art. 79 CCII (in essa relazione dovranno essere altresì indicati i voti favorevoli e contrari dei creditori con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché dovranno essere indicati nominativamente i creditori che non hanno espresso alcun voto e l'ammontare dei rispettivi crediti nonché fornito ogni altro utile elemento di valutazione, il tutto con redazione di tabella riepilogativa finale e con allegazione della documentazione giustificativa tutta di rito circa le dichiarazioni di voto e circa la prova dell'intervenuta rituale comunicazione a tutti i creditori della proposta di cui trattasi e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale intervenuta presentazione di osservazioni e contestazioni da parte dei creditori e produzione della relativa documentazione giustificativa di rito;

-DISPONE, vista l'istanza del debitore ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII per quanto di ragione, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

-RAPPRESENTA al debitore che gli eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

-DISPONE ex art. 78, comma 3, CCII che il cd. "OCC" Dott. Ciro Vaia curi l'esecuzione del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Latina, lì 11.02.2026

Il Giudice
(Dott. Marco Pietricola)